

Roma, 07/03/2025

Spett.le
COMMISSIONE EUROPEA
In persona del l.r.p.t.

Oggetto: 2025/0085/IT – D.P.C.M. recante la “Disciplina dell’attività di piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10 bis, co. 8, del d.l. 14 – MEMORIA EX DIRETTIVA 2015/1535.

Fia Ncc (Federazione Imprese Autonoleggio Con Conducente), organizzazione di rappresentanza del comparto Noleggio con Conducente a livello nazionale, è ad inviare la presente relativamente al tema in oggetto.

PREMESSO CHE:

- Ai sensi della direttiva UE 2015/1535, la Presidenza del Consiglio dei ministri italiana, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero del Made in Italy, hanno notificato alla Commissione Europea il Decreto recante la “Disciplina dell’attività di piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10 bis, co. 8, del d.l. 14”;
- Il suddetto decreto disciplina l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (TAXI e NCC) e il correlato utilizzo delle nuove tecnologie;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ai sensi della direttiva 2015/1535 il suddetto progetto di regola tecnica inerente la disciplina delle piattaforme tecnologiche di intermediazione;
- entro tre mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione la Commissione ha l’obbligo di emettere un parere circostanziato secondo il quale, ai sensi dell’art. 6 della suddetta direttiva, pone in evidenza aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno;
- Il decreto di disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione è manifestamente illegittimo e ingiusto per i seguenti **MOTIVI DI DIRITTO**

1) MANIFESTA ILLOGICITA’ – ARBITRARIA DISCRIMINAZIONE TRA OPERATORI DEL MEDESIMO SETTORE – VIOLAZIONE LEGGE QUADRO 21/1992

Federazione Imprese Autonoleggio con Conducente

C.F. 96442600589 email: segreteria@fia-ncc.it – Pec fiancc@pec.it www.fia-ncc.it



Fin da subito si rileva che il Legislatore Italiano ha, attraverso il suddetto decreto, inserito illogiche e arbitrarie discriminazioni tra operatori (TAXI e NCC) manifestamente illegittime perché vietati da qualunque principio comunitario e dalla Legge Quadro 21/1992.

All'art. 5 co. 2, infatti, il Legislatore ha illegittimamente inserito quanto segue: "I vettori NCC accettano le richieste di servizio inoltrate alle relative rimesse o sedi nel rispetto degli obblighi di compilazione del foglio di servizio, secondo quanto previsto nel DECRETO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11 CO. 4 DELLA LEGGE QUADRO. In caso di richiesta di servizi NCC riferite al primo orario di partenza disponibile, il vettore indica un orario di prelievo dell'utente compatibile con i tempi di trasferimento dalla rimessa o, in caso di partenza da un luogo diverso dalla rimessa, **NON INFERIORE A VENTI MINUTI**, secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 11 co. 4 della legge quadro".

Tale norma ha inserito una illegittima ed illogica **COMPRESSIONE e LIMITAZIONE** del mercato degli NCC in favore dei TAXI stabilendo, in modo illegittimo e senza nessuna fonte normativa, che tra l'orario di prelievo e la partenza debba trascorrere un periodo di tempo **NON INFERIORE A VENTI MINUTI**.

Tale limite è del tutto contrario a qualsiasi principio, oltre che di buon senso e ragionevolezza, anche comunitario ed è manifestamente lesivo della concorrenza tra operatori e della libera attività privata. Già il TAR Lazio-Roma ha, con numerose ordinanze cautelari, che si depositano in allegato, sospeso il DECRETO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11 CO. 4 DELLA LEGGE QUADRO perché manifestamente illogico, illegittimo e discriminatorio tra operatori.

È, dunque, del tutto evidente che tale decreto viola la libera concorrenza nel mercato interno tra NCC e TAXI introducendo una illogica ed arbitraria discriminazione tra operatori.

Tanto premesso, pertanto, FIA NCC, associazione di categoria degli NCC

INVITA

La Commissione Europea, in persona del l.r.p.t., a volere esprimere parere totalmente negativo in merito al decreto trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alessio Tavecchio
Presidente

Federazione Imprese Autonoleggio con Conducente

C.F. 96442600589 email: segreteria@fia-ncc.it – Pec fiancc@pec.it www.fia-ncc.it